

CONSULTA PROVINCIALE GIOVANILE

REGOLAMENTO

ISTITUZIONE

Art. 1 – Sono istituiti presso la Provincia di Cagliari l'Elenco provinciale delle Associazioni Giovanili e la Consulta Provinciale Giovanile.

Art. 2 – La Consulta ha sede presso l'Assessorato Provinciale alla Condizione Giovanile, in via Cadello 9/b – Cagliari.

Art. 3 - Possono iscriversi all'Elenco:

1. Associazioni, sia di volontariato che di promozione sociale, legalmente costituite in forma di atto pubblico o privato, i cui scopi statutari comprendano prioritariamente finalità, attività e iniziative specificamente rivolte ai giovani. Le associazioni in parola devono essere costituite da non meno dei 2/3 dei componenti sotto i 26 anni non compiuti.
2. Consulte giovanili comunali istituite in Provincia di Cagliari a norma dei Regolamenti delle Amministrazioni Comunali in cui hanno sede;
3. Gruppi informali di giovani, purché si impegnino a costituirsi sotto forma di associazione di cui al punto 1 entro tre mesi dall'iscrizione all'Elenco Provinciale delle Associazioni Giovanili

Perché possano iscriversi all'Elenco i soggetti di cui sopra devono avere sede legale o sede staccata formalmente costituita in provincia di Cagliari.

All'atto dell'iscrizione all'Elenco ogni Associazione indica:

- la persona delegata a rappresentarla negli Organi della Consulta, nel caso in cui non si tratti del legale rappresentante dell'Associazione. In ogni caso il rappresentante non può avere superato all'atto dell'insediamento della Consulta, il limite temporale di età di cui al comma 1 del presente articolo.
- un supplente
- l'ambito PLUS di riferimento

Le domande di adesione dovranno essere presentate all'Assessorato Provinciale alla Condizione Giovanile, che individuerà a regime una commissione interna, composta da tre esperti, scelti anche fra il personale dipendente, con il compito di verificare il possesso dei requisiti sulla base dello Statuto associativo e della documentazione prodotta.

La non ammissione all'Elenco dovrà essere motivata e comunicata all'interessato entro i 20 giorni successivi dalle date di aggiornamento di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - L'Elenco viene aggiornato, con cadenza semestrale, al 30 aprile e al 31 ottobre di ogni anno per la verifica dei requisiti per le nuove Associazioni aderenti.

Al 31 ottobre di ogni anno, inoltre, è aggiornato l'Elenco con riguardo al mantenimento dei requisiti degli enti già iscritti.

I soggetti iscritti all'elenco all'Elenco decadono dal medesimo nei casi di:

1. richiesta da parte del soggetto medesimo;
2. sopravvenuta mancanza dei requisiti;
3. cessazione dall'attività.

La decadenza è immediatamente esecutiva, una volta accertata dalla commissione.

Dei cambiamenti di cui ai commi precedenti viene data comunicazione alla Consulta entro i 20

giorni successivi alle date di aggiornamento sopra indicate.

FINALITA'

Art. 5 - La Consulta è organo consultivo del Consiglio Provinciale, della Giunta Provinciale, dell'Assessorato alla Condizione Giovanile e della Commissione alla Condizione Giovanile del Consiglio Provinciale.

La Consulta Provinciale dei Giovani rappresenta uno strumento di partecipazione alla vita politica e sociale della Provincia, con ruolo consultivo, propositivo e d'iniziativa nel quadro delle politiche giovanili dell'Amministrazione Provinciale, ed esercita le proprie funzioni con i giovani del territorio.

La Consulta persegue il suo compito principale attraverso le seguenti azioni:

1. elaborare proposte, formulare pareri rivolte a tutti gli Organi istituzionali e alle Commissioni Consiliari della Provincia, relativi ad attività e interventi a favore dei giovani e delle loro organizzazioni;
2. promuovere, sviluppare, pubblicizzare le politiche attive per l'inserimento scolastico, professionale e lavorativo dei giovani;
3. portare nei PLUS della provincia di Cagliari gli interessi dei giovani, con riguardo ai bisogni, alle priorità e ai servizi da attivare;
4. raccogliere ed elaborare dati riguardanti le necessità, i servizi e le risorse presenti sul territorio relativamente alle tematiche di interesse;
5. sollecitare l'approfondimento, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di tematiche giovanili e l'attivazione di momenti di confronto e di partecipazione dei Cittadini della provincia;
6. elaborare proposte volte a semplificare e a rendere trasparenti le procedure amministrative, relative alla vita quotidiana dei giovani;
7. promuovere il coordinamento con altre Consulte Provinciali, con le Consulte Comunali e con gli organismi federativi che si occupano dei medesimi settori;
8. garantire un coordinamento fra le Associazioni iscritte e le Istituzioni, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra le parti;
9. promuovere e agevolare il confronto e la collaborazione tra Associazioni di diverso settore di interesse e ambito territoriale.
10. promuovere possibilità di confronto tra i giovani e le istituzioni locali della Provincia e degli Enti Locali.
11. promuovere scambi internazionali tra i giovani.

Si propone, anche attraverso l'apertura di un apposito sportello, come punto di riferimento di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero.

Art. 6 - La Consulta, a norma dello Statuto della Provincia e nello spirito della Costituzione italiana, nelle materie di sua competenza, a richiesta o di sua iniziativa:

1. esprime pareri preventivi non vincolanti sugli atti dell'Amministrazione Provinciale. Detti pareri devono essere forniti all'Organo richiedente entro 30 giorni, trascorsi i quali si intendono espressi positivamente.
2. fornisce, anche mediante sezioni territoriali, il proprio apporto all'elaborazione dei PLUS;
3. formula proposte agli organi provinciali per l'adozione di atti;
4. formula proposte per la gestione e l'uso dei servizi e dei beni provinciali;
5. esprime valutazioni sulla rispondenza fra obiettivi, programmi e realizzazioni per ciascuna materia di competenza.

Art. 7 – L'Assemblea.

Sono componenti dell'Assemblea della Consulta Provinciale dei Giovani:

1. un rappresentante per ogni soggetto iscritto all'Elenco Provinciale delle associazioni giovanili di cui all'art. 3;
2. un rappresentante provinciale degli studenti delle scuole superiori, designato dalla Consulta Provinciale degli Studenti;
3. Il Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Cagliari o un suo delegato.

Fanno, inoltre, parte, senza diritto di voto, della Consulta i seguenti rappresentanti istituzionali:

1. il Presidente della Provincia di Cagliari o un suo delegato;
2. il Presidente della Commissione per la Condizione Giovanile del Consiglio Provinciale di Cagliari, nonché un componente della minoranza consiliare.

Art. 8 – La Consulta Provinciale dei Giovani è composta da un'Assemblea e da un Ufficio di Presidenza al cui interno sono nominati il Presidente e il Vice presidente.

Per l'espletamento dei propri compiti la Consulta può istituire Commissioni di Lavoro specifiche.

Art. 9 - L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea nella prima seduta elegge il Presidente e l'Ufficio di Presidenza con le modalità previste dal presente Regolamento.

La convocazione della Consulta viene fatta dal Presidente della stessa.

Possono altresì richiederne la convocazione: l'Ufficio di Presidenza e/o almeno un terzo dei membri della Consulta.

La Consulta può decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di altri Enti ed Associazioni.

Con le stesse modalità sono convocate le Commissioni di Lavoro che la Consulta Provinciale dei Giovani può istituire.

Art. 10 - L'Assemblea è l'organo sovrano della Consulta ed ha il compito di dare gli indirizzi di attività della Consulta stessa.

Inoltre, è facoltà dell'Assemblea:

1. promuovere, elaborare e valutare proposte legate alle attività istituzionali della Consulta;
2. valutare ed elaborare le proposte dell'Ufficio di Presidenza, dei soggetti aderenti alla Consulta e dei rappresentanti istituzionali;
3. costituire al proprio interno, anche con il supporto di componenti esterni, gruppi di lavoro temporanei o permanenti su specifici temi di proprio interesse.

E' facoltà dell'Assemblea delegare l'Ufficio di Presidenza a decidere in via d'urgenza su materie di sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta.

Nel caso di assenza temporanea o di vacanza del Presidente, la presidenza dell'Assemblea è demandata al Componente più anziano per età in aula.

o, in sua assenza, dal Vice- Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Ogni componente della Consulta ha diritto ad un voto. Non sono consentiti voti per delega a

rappresentanti di altre Associazioni o comunque ad altri componenti della Consulta.

Le votazioni sono valide con la maggioranza semplice dei presenti. Il voto è palese, ad eccezione delle elezioni dell'Ufficio di Presidenza, e si esprime per alzata di mano.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea generale è pubblica e viene convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della riunione. Le convocazioni, che possono essere trasmesse anche mediante fax o per via telematica, devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dei lavori e devono prevedere compiutamente la prima e la seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei rappresentanti delle Associazioni.

In seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualora sia presente un quinto degli aventi diritto.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente della Consulta Provinciale dei Giovani viene eletto dall'Assemblea nella sua prima convocazione e resta in carica per tutta la durata della legislatura della Provincia.

Il Presidente:

1. rappresenta la Consulta nei rapporti con la Provincia, con le Istituzioni e, in generale, nell'attività verso l'esterno;
2. è il portavoce delle posizioni e delle proposte assunte dalla Consulta;
3. legittima con la propria firma le deliberazioni assunte e i pareri emessi dalla Consulta;
4. convoca in via ordinaria l'Assemblea e stabilisce d'intesa con l'Ufficio di Presidenza l'Ordine del Giorno;
5. convoca l'Ufficio di Presidenza;
6. dopo attenta consultazione con i componenti del Comitato, sceglie all'interno di esso il Vice presidente;
7. firma, insieme con il segretario verbalizzante, i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Ufficio di Presidenza.
8. su convocazione partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con diritto di parola ma non di voto, nei casi in cui vengono trattati argomenti che riguardano le politiche giovanili.

Il Presidente, al pari dell'Ufficio di Presidenza, è soggetto a voto di fiducia confermativa da parte dell'Assemblea all'inizio di ogni nuovo anno del suo mandato.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.

Art. 12 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA

La Consulta è amministrata da un Ufficio di Presidenza investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non devoluti all'Assemblea generale.

L'Ufficio di Presidenza è composto da 14 membri e viene eletto con il voto dei soli componenti designati dai soggetti iscritti all'Elenco, esclusi i rappresentanti istituzionali, presenti in Assemblea durante la prima seduta e resta in carica per tutta la durata della legislatura della Provincia.

I componenti l'Ufficio di Presidenza vengono eletti dall'Assemblea in prima convocazione, a maggioranza assoluta ed in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Per consentire una adeguata rappresentanza territoriale, i quattordici componenti dovranno essere scelti in ragione di due per ciascun ambito PLUS di riferimento, come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce di regola, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi e viene convocato dal Presidente.

L'Ufficio di Presidenza, al pari del Presidente, è soggetto a voto di fiducia confermativa da parte dell'Assemblea all'inizio di ogni nuovo anno del suo mandato.

In particolare l'Ufficio di Presidenza:

1. propone all'Assemblea il programma annuale;
2. partecipa in forma propositiva all'elaborazione dell'attività di programmazione e pianificazione di azioni da sottoporre all'assemblea;
3. dà attuazione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea, nel quadro dei fini istituzionali della Consulta;
4. garantisce sul piano operativo la presenza della Consulta all'interno dei Tavoli tematici distrettuali e sovra distrettuali attivati nel quadro dei PLUS;
5. individua e porta avanti azioni specifiche mirate al conseguimento dei fini istituzionali della Consulta;
6. può esprimere i pareri preventivi non vincolanti previsti dal presente Regolamento qualora, a parere del Presidente, sussistano condizioni di urgenza. In questo caso detti pareri devono essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione successiva.

Sul piano organizzativo, l'Ufficio di Presidenza:

1. nomina al proprio interno un segretario verbalizzante;
2. assegna a ciascun componente o a gruppi di componenti specifiche attività, su cui gli incaricati danno periodici resoconti, preferibilmente scritti, tali da costituire materiale di consultazione per la Consulta e per gli Organi Istituzionali;
3. convoca l'Assemblea Generale al termine del mandato per il rinnovo delle cariche di Presidente, nonché del Comitato stesso.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Ufficio di Presidenza decadono per i seguenti motivi:

1. dimissioni volontarie;
2. impedimento grave che comporti l'assenza per almeno cinque riunioni consecutive;
3. decadenza dell'ente di riferimento dall'Elenco.

Nei casi previsti ai punti 1) e 2) il componente è sostituito mediante designazione dell'Associazione di riferimento. Nel caso previsto al punto 3) il componente è sostituito mediante regolare elezione in Assemblea.

FUNZIONAMENTO

Art. 13 - Per le Proposte di modifica del presente regolamento da parte dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno 4/5 dei rappresentanti delle Associazioni ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La richiesta di modifica dovrà essere sottoposta per il voto di competenza al Consiglio Provinciale almeno un mese prima della data prevista per la successiva Assemblea.

Nel caso in cui uno o più Organi della Consulta non ottemperino agli adempimenti entro 30 giorni dal termine previsto, si prevede l'intervento sostitutivo "ad acta" da parte del Presidente della Provincia di Cagliari o dal suo delegato, al solo scopo di ripristinare quanto prima il regolare autonomo funzionamento della Consulta.

Art. 14 - Per il proprio funzionamento la Consulta si avvale dell'operato dell'Assessorato alla Condizione Giovanile affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi interessati.

Le spese di funzionamento della Consulta sono a carico della Provincia di Cagliari, che assicura il servizio di segreteria e la stesura dei verbali delle Assemblee, ospita nei propri locali le riunioni degli Organi della Consulta e rende disponibili per gli usi della Consulta le eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle attività.

Nessuna indennità è dovuta per le cariche di componente della Consulta, dell'Ufficio di Presidenza o componente delle Commissioni di Lavoro. Possono prevedersi rimborsi spese per i fini istituzionali della Consulta, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza e comunque all'interno della disponibilità nel capitolo di bilancio appositamente istituito dalla Provincia.

Norme transitorie

Art. 15 - In prima istanza si insedia l'Assemblea Costituente della Consulta formata dai partecipanti selezionati nel quadro del progetto dell'Assessorato Politiche Sociali e Condizione Giovanile della Provincia di Cagliari "1180 Miles", realizzato nell'ambito del programma comunitario "Gioventù in Azione". Il mandato della prima assemblea è limitato nel tempo a tre mesi dal suo insediamento e, nello scopo, con riferimento alla realizzazione dei prerequisiti essenziali alla costituzione della Consulta Provinciale dei Giovani secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. In particolare l'Assemblea Costituente dovrà svolgere attività che favoriscano l'emersione delle realtà giovanili organizzate, nonché la loro iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 1.

Art. 16 - All'atto della prima costituzione della Consulta l'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Provincia di Cagliari o un suo delegato fino all'elezione del Presidente della Consulta.

Art. 17 - La prima iscrizione all'Elenco di cui all'art. 1 da parte dei soggetti interessati, dovrà avvenire entro il 30/04/2010.

Art. 18 - Qualora, all'atto della prima costituzione della Consulta, non fosse possibile individuare ed eleggere nell'Assemblea due componenti per ciascun ambito PLUS, i relativi posti nell'Assemblea resteranno vacanti finché, a seguito di regolare aggiornamento semestrale dell'Elenco, non sia possibile ricoprirli nella prima Assemblea utile della Consulta. La durata in carica dei componenti, eletti successivamente con questa modalità, termina comunque allo scadere del triennio previsto per l'intera Assemblea in carica.

Art. 19 - In via transitoria, al fine di garantire la più ampia partecipazione, per i primi tre anni di funzionamento della Consulta il limite superiore di età è stabilito in 31 anni non compiuti.